



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA – Sezione Penale

composto dai Signori:

Dott.ssa Deborah DE STEFANO

Presidente est.

Dott.ssa Elena GARBO

Giudice est.

Dott.ssa Camilla AMEDORO

Giudice est.

alla pubblica udienza del 19.03.2021

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(artt. 544 co. 3 C.P.P.)

nel procedimento a carico di:

1) [redacted] con domicilio eletto c/o studio avv. [redacted] del Foro di Milano;

libero – presente

difeso dagli avv.ti [redacted] entrambi del Foro di Milano, di fiducia;

2) [redacted] con domicilio eletto c/o studio del difensore;

libero – presente

difeso dall'avv. [redacted] del Foro di Vicenza, di fiducia;

3) [redacted] con domicilio eletto c/o studio del difensore;

libero – presente

difeso dall'avv. [redacted] del Foro di Bologna, di fiducia;

4) [redacted] con domicilio eletto c/o studio del difensore;

libero – presente

N. 348/21 Reg. Sent.

N. 2177/18 R.G.

N.5628/15+5851/17 R.G.N.R.

SENTENZA

In data 19.03.2021

Depositata dall'estensore

il 17/6/2021

Depositata in cancelleria

il 17/6/2021

/cl

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
del Tribunale di TRIEBIA

Data di irrevocabilità

Addi

Inviato estratto alla Procura per esecuzione

N.

N.

N.

del Campione Penale

il

Fatta scheda casellario

difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Milano, di fiducia;

5) \_\_\_\_\_ residente a Longare

libero – presente

difeso dagli avv.ti entrambi del Foro di Vicenza, di fiducia;

6) \_\_\_\_\_ con domicilio eletto c/o studio del difensore avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Vicenza;

libero – presente

difeso dagli avv.ti \_\_\_\_\_ del Foro di Vicenza e \_\_\_\_\_ del Foro di Milano, entrambi di fiducia;

**Responsabile Amministrativo:**

\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore;  
costituito il 30.06.2016;  
difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Milano, di fiducia;

**Responsabile Civile:**

\_\_\_\_\_ in liquidazione coatta amm.va  
in persona dei legali rappresentanti pro-tempore

costituito in data 17.02.2018;  
difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Milano, di fiducia;

**Parti Civili:**

(sono in ordine alfabetico con il cognome dei difensori):



riferimento agli acquisti effettuati con tali modalità (sotto il profilo della consapevolezza del rischio assunto dall'investitore).

Conclusivamente l'intervento della vigilanza avrebbe limitato il successo della campagna di patrimonializzazione il cui completo realizzo era indispensabile al conseguimento di una pluralità di obiettivi:

- l'acquisizione di capitale – confluito nella casse della banca per complessivi 471,8 milioni (non finanziati) - certamente importante per la banca che aveva chiuso il bilancio 2013 con una perdita di 28 milioni e che aveva necessità di rafforzare la propria dotazione patrimoniale per garantire la continuità aziendale;
- l'incremento (effettivo) dei fondi propri da 2.343.951 euro (valore pre aucap) a 2.794.237 euro (valore post aucap)<sup>710</sup>;
- il positivo superamento del Comprehensive Assessment, in funzione del passaggio alla Vigilanza Unica Europea e ai nuovi requisiti di stabilità indicati in tale sede, con ricadute positive sulla competitività della Banca sul mercato del credito, in ragione dell'apparente stabilità e solidità economico-finanziaria indotta dal successo dell'aucap;
- preservare la propria credibilità sul mercato.

#### 4. Colpa di organizzazione.

Il criterio di imputazione soggettivo si fonda sulla c.d. colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, basata sui modelli di governance.

Il D.lgs. n. 231/2001 costruisce la responsabilità sulla base del principio secondo cui la persona giuridica è responsabile per non aver posto in essere quella serie di prevenzioni in grado di impedire ai propri dipendenti la commissione di reati nell'interesse dell'ente.

In altri termini, l'ente viene sanzionato per non essersi strutturato in modo da prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale idonee e adeguate secondo un criterio di esigibilità rispetto ad un agente modello collettivo.

Le cautele predisposte vanno consacrate in un documento (modello organizzativo) che deve individuare i rischi e delineare le misure atte a contrastarli.

Non aver ottemperato a tale obbligo fonda il rimprovero, la colpa d'organizzazione (Cass. SU n.38343 del 24/04/2014) per non aver dato corso alle misure di prevenzione del rischio di reati che l'ordinamento prescrive attraverso una appropriata configurazione, attuazione o attualizzazione della organizzazione finalizzata alla prevenzione di determinate categorie di reati.

Con riguardo a reati commessi da chi riveste posizione apicale, la stessa trova espressione nell'art. 6 co.1 lett. a), che consente, infatti, all'ente (unitamente agli altri presupposti richiesti) di non rispondere del reato commesso dai propri dipendenti nel suo interesse o a suo vantaggio, se "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente

<sup>710</sup> Il riferimento è ai valori effettivi del patrimonio di vigilanza/fondi propri, epurati dal capitale finanziato, come rappresentati nella tabella 54 pag.151 consulenza tecnica dei PP.M.M.



attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Il legislatore configura, quindi, la realizzazione e l’attuazione del modello e la virtuosità delle politiche di vigilanza come un preciso obbligo a carico dell’ente, fornendo anche indicazioni sulle modalità di esplicazione del dovere di autonormazione organizzativa.

Difatti, affinché l’ente possa andare esente da responsabilità, si richiede che il modello risulti idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che esso sia efficacemente attuato e presidiato da un organismo di vigilanza e che il reato sia commesso mediante l’elusione fraudolenta dello stesso.

Come chiarito dalla giurisprudenza più recente, al riguardo non si configura un’inversione dell’onere della prova.

*“Il riscontro di tale deficit organizzativo consente la piana ed agevole imputazione all’ente dell’illecito penale. Grava sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società e che abbia agito nell’interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende “per rimbalzo” dall’individuo all’ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente” (SU 38343/2014 cit.).*

La norma, dunque, struttura piuttosto le modalità della prova liberatoria rispetto all’elemento della carente regolamentazione interna.

L’ente, altrimenti responsabile (per la riconducibilità del fatto alla sfera di operatività e interesse dell’ente e al profilo di immedesimazione organica), può invece opporre la prova liberatoria del proprio agire prevenzionistico e della correttezza del proprio modello organizzativo, introducendo gli elementi in suo possesso per contrastare gli elementi di accusa a suo carico e dimostrare la preventiva adozione e attuazione di idonei modelli organizzativi, volti a prevenire reati della specie di quello verificatosi, l’affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli a organismo dell’ente dotato di autonomi poteri e la fraudolenta elusione dei modelli.

L’esonero della responsabilità della società per i reati commessi da soggetti in posizione apicale si struttura, dunque, secondo lo schema delineato dall’art. 6 co.1, attraverso: l’adozione di un modello organizzativo e gestionale idoneo alla prevenzione dei reati (a), il cui funzionamento sia affidato alla vigilanza di un apposito organismo (b), senza che si sia registrata omessa o insufficiente vigilanza (c) in quanto gli autori del reato hanno fraudolentemente eluso il modello di gestione (d).

Nella costruzione del modello la società deve individuare (art. 6 co.2):

- a) le aree a rischio reato, con riferimento ai vari settori dell’impresa;
- b) specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire (il che implica la tracciabilità dei processi e la responsabilizzazione dei diversi soggetti aziendali incaricati dello svolgimento di una funzione, anche mediante processi formativi del personale);
- c) modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

- d) obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza (con necessità di precisa indicazione dei soggetti deputati alla ricezione dell'informazione, della tipologia delle segnalazioni e presidi a tutela degli autori della segnalazione);
- e) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le infrazioni al modello.

La Cassazione (sez.5 18/12/2013 n.4677, caso proprio con riferimento al reato presupposto di aggio e ancora sez.2 n. 52316 del 27/09/2016 caso S.p.a.), intervenuta a chiarire i contorni del giudizio di adeguatezza del modello, ha evidenziato che:

- il riferimento o il recepimento dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti non è sufficiente a determinare l'adeguatezza del modello rispetto ai suoi scopi: il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che i modelli organizzativi e gestionali possono (non devono) essere adottati sulla scorta dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative, ma, naturalmente, non opera alcuna delega disciplinare a tali associazioni e alcun rinvio per relationem a tali codici, che, appunto, possono certamente essere assunti come paradigma, come base di elaborazione del modello in concreto da adottare, il quale, tuttavia, deve poi essere "calato" nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione;
- non vi è adeguatezza se non attraverso l'istituzione di una funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza di modelli, attribuita ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari" soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato, tant'è che l'art. 6 co.2 prevede (sub d) obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, evidentemente per consentire l'esercizio "autonomo" del potere (di vigilanza, appunto), nonchè (sub e) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (ovviamente per rendere "credibile" il potere di controllo);
- non può, pertanto, ritenersi idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che prevede l'istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato (in l'organo di vigilanza aveva natura monocratica ed era posto alle dirette dipendenze del presidente; in S.p.a. l'ODV era composto in maniera tale da essere privo di qualsivoglia indipendenza dagli amministratori della società);
- l'aggio è "un delitto di comunicazione" ed è dunque, appunto, sul versante della comunicazione che il modello (e dunque il controllo) deve mostrare la sua efficacia;
- la semplice inosservanza del modello non costituisce l'elusione fraudolenta prevista dalla norma, essendo evidente che essa non può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello bensì in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola; insomma, una condotta di "aggiramento" di una norma imperativa, non di una semplice e "frontale" violazione della stessa.

Naturalmente non è sufficiente per l'ente adottare solo formalmente un modello di prevenzione dei reati, dato che l'efficacia di esonero dalla responsabilità è

condizionata all'efficace attuazione del modello stesso; le misure di prevenzione in esso previste devono essere effettivamente ed efficacemente applicate a scopi preventivi.

L'ente, dunque, è tenuto non solo a predisporre ed adottare il modello, ma anche ad efficacemente attuarlo, il che significa realizzarlo in concreto, applicarlo e implementarlo.

La valutazione si muove, dunque, su due piani, l'uno preliminare e presupposto rispetto all'altro: adozione e idoneità del modello; efficace attuazione del modello stesso.

E' evidente che di efficace attuazione si potrà parlare solo ove il modello superi il vaglio di idoneità a monte; l'attuazione di un modello inidoneo resta inutile.

I profili su cui deve vertere il giudizio sono:

- quello della adozione (da parte dell'organo amministrativo) e quello della idoneità del modello, che deve rispettare i contenuti minimi fissati dalla legge ed essere ritagliato sulla realtà aziendale e quindi prevedere: mappatura dei rischi specifica ed esaustiva e non meramente ripetitiva del dato normativo, individuando le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e la tracciabilità delle fasi decisionali; previsione di contro-misure e modalità di attuazione; ODV indipendente e dotato di adeguate capacità tecniche; procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersioni di precedenti violazioni); collegamento con l'ODV, cui deve essere assicurato un flusso effettivo di notizie e di informazioni con concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'OdV; sistema di controllo differenziato a seconda dei ruoli e delle attività svolte, con modalità tali da assicurare continuità nel controllo; previsione di periodici controlli di routine e controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili; sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure stesse (ad esempio in caso di mancata individuazione ed eliminazione delle violazioni); corsi di formazione del personale anche in relazione agli obblighi di informazione e al contenuto dei programmi; procedure di controllo e verifica sull'attuazione del modello;

- quello dell'attuazione efficace del modello, che attiene alla verifica di operatività dei protocolli di gestione previsti e all'effettivo funzionamento dei medesimi all'interno della realtà aziendale di riferimento.

La valutazione va, dunque, ancorata alle caratteristiche individuali dei singoli modelli, da rapportare alla peculiare dimensione e operatività dell'ente collettivo, tenendo conto dei parametri fissati dal legislatore per tale accertamento, che sono quelli dell'idoneità in relazione all'adozione del *compliance* e alla sua efficace attuazione.

ha adottato uno specifico Modello Organizzativo ex d.lvo.231/2001.

Il relativo documento è stato acquisito nel corso della perquisizione del 21/6/16 presso l'Ufficio Sviluppo Organizzativo laddove sono stati rinvenuti dei DVD all'interno dei quali era presente una cartella denominata "2012-2016 Modello 231" con le versioni del modello aggiornate al 2012, 2014 e da ultimo 2016 (docc. 269, 270,

271 produzione documentale P.M. ud.30.9.19; sul punto hanno riferito i testi sentito all'udienza 17.1.20 e sentito all'udienza 18.2.20).

Il modello richiama in via generale le "Linee guida ABI per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle Banche" (prodotte sub doc. 609 dal P.M. udienza 16.1.20) e indica l'insieme delle prescrizioni, regole, prassi operative e norme deontologiche adottate da

In particolare, dopo il richiamo alla disciplina di settore, vengono indicati le responsabilità nell'approvazione, nel recepimento e nell'adeguamento del modello, la mappatura dei processi a rischio, l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio e disciplinare -con riferimento anche alle condotte delle figure di vertice- la comunicazione e la formazione del personale, l'elenco dei reati previsti dal decreto e i protocolli relativi ai processi sensibili con relative linee guida di comportamento.

In tale documento, nella versione aggiornata a febbraio 2012 (doc.269) e in vigore sino all'agosto 2014, la mappatura dei rischi con riferimento i reati societari viene effettuata alle pagine 61-70, dedicate alle operazioni societarie e ai rapporti con l'autorità di vigilanza.

E allora se per rischio si deve intendere qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'attività di impresa, da solo o in correlazione con altre variabili, possa creare situazioni pregiudizievoli, deve rilevarsi che nel modello nulla viene previsto in relazione alle modalità di predisposizione dei bilanci, al computo dei requisiti patrimoniali anche ai fini del patrimonio di vigilanza, all'attività di erogazione del credito, alla gestione operativa, contabile e patrimoniale delle azioni, proprie e non, che pure costituiva, come visto, l'attività su cui si focalizzava l'operatività della banca e che costituiva un'operatività significativa in una banca cooperativa come

Manca qualsivoglia procedimentalizzazione delle attività di acquisto e vendita delle azioni e il modello non è stato mai (volutamente) implementato in tal senso<sup>711</sup>; è assente l'indicazione di modalità operative per garantire la tracciabilità dei finanziamenti per acquisti azioni proprie; non è prevista alcuna procedura generalizzata per garantire la corretta registrazione dell'accadimento gestionale - concessione finanziamento correlato - in modo da dare evidenza del collegamento tra affidamento e acquisto/sottoscrizione di azioni<sup>712</sup>; manca la predisposizione di un

---

<sup>711</sup> , responsabile della direzione supporto rete al cui interno era articolato l'ufficio soci, sentito all'udienza del 17.9.19 ha dichiarato che non esisteva una procedura informatizzata per gestire gli acquisti e le vendite delle azioni della banca e, quando tentò di informatizzare la procedura a seguito dell'aumento esponenziale negli ultimi anni (da 6/7000 all'anno a circa 40.000) e di implementare la struttura, venne minacciato di licenziamento.

<sup>712</sup> Ciò venne fatto unicamente in occasione dei mini aucap 2013 e 2014 attraverso l'apertura di un conto di contabilità specifico alimentato grazie alla istituzione di un prodotto ad hoc ai fini della procedura ELISE (che era il sistema di gestione dei partitari dei finanziamenti) che consentiva di dare evidenza del finanziamento che assisteva l'aumento di capitale. Si veda quanto dichiarato dal teste (pag.14 verb.ud. 5.10.19): *"in virtù di questo, il sistema contabile intervetta questo specifico prodotto e, conseguentemente, lo stesso era correttamente trattato sia ai fini di bilancio con la previsione di una riserva indisponibile e indisponibile, che veniva correttamente riportata e segnalata nella sezione della nota integrativa di bilancio, perché così prevedeva il Codice Civile; e, nel contempo, veniva previsto un filtro negativo al patrimonio di vigilanza, ai fondi propri"* Sul punto analogamente teste i (pag.77 verb.ud.5.10.19).



sistema per rilevare le criticità attraverso la definizione di appositi indicatori sulla base delle tipologie di rischio.

Ancora, a fronte della natura comunicativa del reato di agiotaggio, nulla viene previsto sul fronte delle comunicazioni (ad esempio sull'iter di predisposizione, verifica e condivisione dei comunicati, raccolta dei dati e loro validazione) mentre, con riferimento al reato di ostacolo alla vigilanza, il modello – incentrato più che altro sull'antiriciclaggio – non regola in alcun modo gli aspetti afferenti il patrimonio di vigilanza.

Il modello prevede poi un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre membri: il responsabile pro tempore della Direzione *Internal audit* e due soggetti esterni che non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente con il

(pagg.23-24).

Come evidenziato, indipendenza, autonomia e professionalità dell'ODV sono caratteristiche imprescindibili.


Va allora osservato che la figura del Dirigente della funzione di *Internal audit* in astratto può anche essere adeguata a comporre l'organismo medesimo, tant'è che le stesse linee Guida dell'ABI del 2004 (doc. 609) contemplavano tale possibilità benchè con l'integrazione "nei poteri e nella composizione".

Tuttavia, nel caso di la nomina del Responsabile dell'Audit a componente dell'ODV si rivela in concreto non adeguata a garantirne l'indipendenza perché, in relazione al Funzionigramma al 19/11/12 e al 10/4/13 (docc.264, 265 produzione P.M. ud.26.9.19), la relativa figura risulta dipendere gerarchicamente dal Direttore Generale e funzionalmente dal Consiglio di Amministrazione per il tramite del Comitato per il Controllo, dal Collegio Sindacale e dallo stesso ODV di

Nel funzionigramma al 18/7/2014 (doc.266 produzione P.M. ud.26.9.19) la criticità permane, perché la Direzione *Internal audit* risulta dipendere gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione e funzionalmente dal Comitato per il Controllo, dal Collegio Sindacale, dal Direttore Generale. Va detto però che, pur essendo l'aggiornamento del modello approvato con delibera del C.d.A. del 18.8.2014, già con delibera del 22.4.2014 il C.d.A. (doc.102 produzione P.M. ud.23.5.19), recependo un'indicazione di Banca d'Italia, attribuiva la funzione di organismo di vigilanza al collegio sindacale (come previsto dall'art. 6 co. 4 bis D.lgs.231/2001 novellato) che assumeva formalmente la carica in data 12.5.2014 (teste Dametto pag.46 verb.18.2.20).

Il Direttore dell'*Internal audit*, quindi, dipendeva gerarchicamente e funzionalmente dai soggetti che, con specifico riguardo ai reati che vengono in considerazione, era tenuto a controllare ai fini di cui al D.Lvo 231/01 e che, in concreto, si sono effettivamente resi responsabili delle condotte penalmente rilevanti, il che ne minava inevitabilmente indipendenza e operatività e si poneva in contrasto con le stesse linee guida ABI cui il modello dichiarava di ispirarsi e che, proprio con riferimento ai reati societari, evidenziava la necessità che "l'organismo di controllo debba essere una funzione di elevata ed effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia sociale" (pag.22 linee guida ABI doc.609).

Significativo sotto il profilo del legame tra il membro dell'ODV e i vertici il fatto che la relazione sulle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza veniva effettuata in sede di



C.d.A. proprio dal Direttore Generale (si veda ad esempio il C.D.A. del 7.2.12, doc.102 produzione documentale P.M. ud.23.5.12).

Gli altri due membri erano individuati in due avvocati,

Il teste (pag.48 verb.17.1.20) ha riferito che le indagini esperite avevano consentito di appurare che l'Avvocato aveva percepito compensi negli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014 - rispettivamente per 10.000,00 euro, 614.000,00 euro, 91.000,00 euro, al lordo delle ritenute fiscali - dalla S.r.l., che è una società veicolo creata dalla nell'ambito di alcune operazioni di cartolarizzazione. Analogamente, l'Avvocato aveva percepito, negli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, dei compensi per un importo di 63.200 euro, al lordo sempre delle ritenute fiscali, da parte della società di gestione del risparmio, della quale la deteneva l'intero capitale sociale per un valore di 1 milione 200 mila euro.

L'aver già ricevuto retribuzioni da società veicolo della e da società partecipata totalmente dalla stessa compromette la garanzia di una imparzialità di giudizio e di esercizio indipendente dei compiti assegnati, minando irrimediabilmente il requisito dell'autonomia.

L'ODV di era, dunque, composto da soggetti non esenti da ingerenza e condizionamento da parte dei componenti dell'Ente, in particolare degli organi di vertice.

L'art. 6 co. 1 B impone anche l'attribuzione di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Nel caso di specie i poteri riconosciuti all'Organismo in caso di accertamento di violazioni del modello e/o della commissione di reati-presupposto che comportino la responsabilità amministrativa della Società si limitano alla segnalazione gerarchica - dunque agli stessi controllati - senza che sia previsto alcun un autonomo potere di intervento.

Inoltre, i già limitati poteri di controllo risultano fortemente compressi dalla necessità di una previa pianificazione dell'attività di verifica da effettuare di concerto con le funzioni di controllo aziendale e da comunicare al Comitato per il Controllo e allo stesso Consiglio di Amministrazione, cioè agli stessi controllati.

Nessuna previsione di controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili.

Quanto ai flussi informativi verso l'organo di vigilanza - indispensabili per esercitare un controllo informato sulle aree di rischio e adottare gli opportuni provvedimenti ed eventualmente avviare i procedimenti disciplinari - era prevista unicamente la segnalazione diretta di eventuali violazioni al Presidente dell'Organismo attraverso un unico canale, quello della mail da inviare all'indirizzo nessun presidio a garanzia della riservatezza del segnalante e a sua tutela, tale non potendo considerarsi la mera "dichiarazioni di intenti" espressa a chiusura del paragrafo 2.7.3. secondo la quale "la Banca garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate



erroneamente e o in mala fede” mancando la predisposizione concreta di presidi a tutela del segnalante.

Carenza sicuramente significativa in un contesto in cui il discostamento dalle indicazioni dei vertici – anche in aspetti che attingevano profili di illiceità – poteva comportare anche ritorsioni nei confronti del soggetto dissenziente (emblematico il caso [redacted], per il quale si rimanda al capitolo IV par.10.1).

Ancora, manca qualsiasi procedimentalizzazione del flusso di dati provenienti dalle strutture aziendali afferenti all’area di rischio, ad esempio attraverso report periodici.

Il modello aggiornato al 2014 si differenzia per una parziale implementazione della mappatura dei rischi con riferimento alle attività sensibili (pagg.228-303); restano assenti la procedimentalizzazione e i presidi di controllo per la predisposizione dei comunicati stampa così come la predisposizione di regolamentazione sull’aspetto relativo agli acquisti e vendite di azioni proprie.

L’ODV resta strutturato in modo identico ma individuato nel collegio sindacale (pagg.25, 26).

E’ un’opzione prevista dallo stesso legislatore e suggerita dall’autorità di vigilanza (aggiornamento delle disposizioni di vigilanza prudenziale del 2.7.2013 a modifica della circolare 263) ma ciò non significa che l’attribuzione della funzione al collegio sindacale valga a garantire l’adeguatezza dell’ODV laddove le condizioni in concreto ne frustino i requisiti di autonomia e indipendenza.

Inoltre, vanno comunque garantiti poteri di iniziativa, controllo, intervento previsti dall’art. 6 B, dunque i poteri dei sindaci devono essere integrati per garantire l’effettività dell’esercizio delle funzioni di vigilanza soprattutto a fronte di un organo (collegio sindacale) che non ha poteri di vigilanza continua.

Il modello, invece, sotto questo profilo resta carente.


Il Collegio sindacale di [redacted] al momento dell’assunzione dell’incarico di ODV, era composto da [redacted] e [redacted]

E’ emerso che alcuni sindaci avessero delle importanti interessenze con [redacted] e con le società a esso riconducibili (teste [redacted] pagg. 47, 48 ud.18.2.20).

Il Presidente [redacted] per trent’anni componente del Collegio sindacale di [redacted] e per diversi decenni anche Presidente, rivestiva anche il ruolo di sindaco in ACTA, una società controllata dalla famiglia [redacted]

Il sindaco [redacted] ricopriva la carica di sindaco anche nella [redacted] nonché quella di Amministratore Delegato in ACTA e di Presidente del Collegio Sindacale della [redacted] riconducibile a [redacted]

Lo stesso [redacted] sentito all’udienza del 9.7.20, ha riferito di aver assunto (su richiesta di [redacted]) anche l’incarico di amministratore della società [redacted] (di cui [redacted] deteneva la quota del 46%), acquistando la partecipazione del 5% della società per il valore di 100mila euro (con finanziamento erogato dalla stessa [redacted] e che fu lo stesso [redacted] a proporgli di assumere la carica di sindaco di proprio a partire dall’aprile 2014, giusto in concomitanza con la scelta di affidare al collegio sindacale il ruolo di ODV (la delibera del C.D.A. è appunto del 22.4.2014).



Il sindaco era contemporaneamente sindaco anche nella  
riconducibile a

Va poi evidenziato che le relazioni ispettive di Banca Italia sottolineano come i sindaci fossero espressione del sistema di alleanze che ispira la governance aziendale, gestita dal Presidente secondo logiche di cooptazione di persone di sua fiducia; il collegio sindacale viene descritto come organo che svolge un'attività meramente formale, priva di "incisivo vaglio critico", assente quanto all'analisi degli aspetti maggiormente critici della gestione.

Dunque, il modello predisposto da non supera il vaglio di idoneità sotto plurimi profili: profilazione dei rischi specifici (praticamente assente nel modello 2012, comunque carente in quello del 2014); indipendenza dell'ODV (composto da soggetti incardinati gerarchicamente e sottordinati rispetto ai soggetti su cui vigilare o comunque in conflitto di interesse e palesemente privi di qualsivoglia autonomia); poteri ispettivi e controllo (del tutto carenti); flussi informativi adeguati (la cui mancanza contribuisce a privare di adeguata piattaforma cognitiva un ODV già inadeguato per carenza di autonomia e poteri).

Le lacune a monte del modello trovano conferma dell'assenza di qualsivoglia informazione all'ODV sulle modalità di vendita delle azioni della banca, pur oggetto di rivendicazioni e segnalazioni da parte della rete e sul fatto che alcuni chiari episodi di criticità operativa che avrebbero dovuto indurre approfondimenti e segnalazioni non sono mai stati portati all'attenzione né valutati dall'ODV.

I testi (sentiti alle udienze 23.5.19, 30.5.19, 13.7.2019), delegati sindacali, hanno riferito delle continue segnalazioni dei dipendenti in punto di pressioni sulla rete per la negoziazione di azioni, anche attraverso la concessione di finanziamenti, che indussero i sindacati a predisporre una lettera inviata in via riservata alla Direzione Generale già in data 16.10.12 (doc. 91 produzione P.M. ud. 17.5.19), in cui si richiamava la banca al rispetto delle norme che regolano attività di negoziazione azioni, anche con riferimento alla vendita di azioni proprie mediante finanziamento della banca stessa<sup>713</sup>. I testi hanno riferito i timori di ripercussioni da parte dei dipendenti e il fatto che nessuna segnalazione era stata fatta agli organi di controllo da parte dei dipendenti, che avevano preferito rivolgersi ai sindacati senza esporsi personalmente.

In tale contesto si rendeva viepiù importante una specifica previsione volta a garantire i flussi informativi, necessari *"per consentire l'esercizio autonomo del potere di*

<sup>713</sup> La lettera ha ad oggetto "attività di negoziazione delle azioni di propria emissione" in cui si "richiama" la banca al rispetto delle norme che regolano attività di negoziazione azioni e al rispetto, da parte dei vertici aziendali, di quanto enunciato dal : cioè che "in nessun caso gli addetti alle filiali promuovono di propria iniziativa l'investimento in Azioni". La Banca non prevede alcuna forma di incentivo alla rete di vendita in relazione all'attività di collocamento o vendita delle Azioni nè include le stesse all'interno di campagne commerciali". Si ricorda che il C.d.A. nella seduta del 2.5.2012 ha classificato le azioni di propria emissione come strumenti finanziari con conseguenza applicazione della direttiva MIFID. Si invita ad integrare in punto di specificazione delle diverse casistiche per l'esecuzione dei test MIFID cassando l'ipotesi che prevede casi di sollecitazione o promozione all'acquisto perché configura un rischio di non conformità alle norme. Vi è poi espressa "diffida" dal mettere in atto prassi aziendali in contrasto con l'art.2358 co.1 che vieta prestiti e garanzie per acquisto o sottoscrizioni azioni proprie.

vigilanza" (così Cass.4677/13), la necessaria procedimentalizzazione degli stessi, l'imprescindibilità della garanzia di anonimato in caso di segnalazioni di illiceità o criticità, la previsione di sanzioni in caso di inottemperanza all'obbligo di segnalazione, che, invece, il modello prevede in modo del tutto insufficiente o non prevede affatto.

Si richiama poi l'intervento effettuato dal socio all'assemblea dei soci del 26.4.2014 sulla sussistenza del fenomeno degli acquisti finanziati; assemblea cui partecipa che di lì a poco assumerà le funzioni di Presidente dell'ODV, cui seguì però la totale inerzia dell'ODV ( risponderà con una lettera solo nel dicembre 2014, ma come Presidente del collegio sindacale e solo perché in tal senso sollecitato da .

Ancora, l'evidenza nel rapporto ispettivo *Internal audit* dell'11.6.2014 (doc.610 produzione P.M. ud.16.1.20) del rilievo di una operazione baciata relativa alla posizione di <sup>714</sup>; rapporto validato elettronicamente anche da (teste pag.49 ud.17.1.20), ancora responsabile dell'Audit e da poco dimesso da membro dell'ODV, senza che sia seguita segnalazione alcuna all'Organismo di Vigilanza.

E, ancora, la vicenda , portata a conoscenza di nel luglio 2014 (doc.289 produzione P.M. ud.30.9.19-3.10.19), senza che, ancora una volta, costui abbia segnalato alcunchè all'ODV<sup>715</sup>, pur avendo svolto approfondimenti e predisposto una specifica relazione sul punto, conclusa nel settembre 2014 (doc.256 produzione P.M. ud.19.9.19) ,nella quale già si tratteggiava il fenomeno del capitale finanziato, che venne consegnata, però, al solo inerzia, rispetto all'ODV, rimasta anche a fronte dell'assenza di iniziative poste in essere dagli organi dirigenziali<sup>716</sup>.

Ancora, la presenza di al C.d.A. del 4.11.2014 (doc.102 produzione P.M. ud.23.5.19) in cui si fa riferimento all'articolo apparso sul Sole 24 Ore a firma del giornalista in cui si riportano le dichiarazioni di un cliente sulla presenza di azioni finanziate (articolo menzionato nuovamente anche dallo stesso nello scambio epistolare direttamente intercorso con ) cui seguì, ancora una volta, l'assenza di qualsivoglia intervento dell'ODV.

---

<sup>714</sup> Pag.15 "si sottolinea...che la disponibilità relativa al finanziamento è stata totalmente utilizzata per l'acquisto di titoli del nostro Istituto"

<sup>715</sup> Come candidamente ammesso dallo stesso (pag.76 verb.ud.3.9.19).

<sup>716</sup> Sul punto si rimanda a quanto dichiarato dai testi (pagg.14-19, 76 verb.ud.3.9.19) e (pagg.80-83 verb.ud.3.7.19) sul fatto che a settembre 2014 consegnò il report a dicendogli che avrebbe avuto necessità di fare ulteriori approfondimenti con il coinvolgimento della divisione mercati e della divisione crediti. Nell'occasione assunse un atteggiamento dilatorio: si fece lasciare la relazione ma non assunse alcuna iniziativa.

Solo a gennaio 2015 tornò a chiedere a del report; seguirono incontri con e poi anche con cui seguì l'insabbiamento della relazione.

ha, infatti, ricordato che alla riunione con il report gli fu consegnato con l'indicazione di fare approfondimenti ma un paio di giorni dopo gli fu "ritirato" dallo stesso perché non voleva che girasse per la banca; nell'occasione si assicurò che non ne avesse fatto copia.



Da ultimo, \_\_\_\_\_ venne informato, in un incontro del 3 marzo 2015, da \_\_\_\_\_ delle anomalie riscontrate sulle 17 posizioni emerse come potenzialmente correlate e sulla richiesta di approfondimenti<sup>717</sup>; a fronte di ciò nessuna segnalazione o attivazione da parte dell'ODV.

Sull'inerzia nella veicolazione delle informazioni all'ODV e sul mancato intervento dell'organismo ha pesato certamente l'assenza di indipendenza dei membri dell'ODV rispetto agli organi di vertice sia la mancanza di poteri autonomi di iniziativa e controllo.

Le conclusioni sull'inidoneità del modello adottato da \_\_\_\_\_ portano a ritenere provata l'inadeguatezza del contesto organizzativo e configurabile la conseguente colpa di organizzazione.

Va aggiunto, comunque, che il già carente modello 231 pare essere rimasto nella realtà aziendale della banca più che altro un esercizio di stile, privo di una effettiva attuazione.

I verbali dell'ODV (doc. 897 produzione P.M. ud.8.10.20) danno conto di una attività assolutamente inconsistente dell'ODV, che si esaurisce in un esercizio formale della funzione, limitata ad un confronto con il responsabile della funzione *compliance* e il presidente del collegio sindacale su alcune tematiche di poco spessore, senza programmazione di alcuna autonoma attività di verifica, sostanzialmente delegata e appiattita su quella effettuata dall'audit (cioè l'organo dipendente gerarchicamente dai controllati) e senza alcun minimo accenno a tematiche attinenti ad effettive criticità rilevate, nemmeno quelle afferenti i casi più eclatanti.

Indicativo, altresì, appare il fatto che l'ultimo verbale dell'ODV risale al 21.5.2014; con l'attribuzione al collegio sindacale sembra essersi obliterata la funzione.

Lo stesso \_\_\_\_\_<sup>718</sup> ha confermato come l'attività dell'ODV fosse davvero minimale e di come l'attività formativa, pur prevista del modello (e come visto necessaria per garantirne efficace attuazione), era di fatto inesistente.

Ciò nonostante non risulta essere stato mai effettuato alcun intervento sanzionatorio da parte dell'ODV (teste \_\_\_\_\_ pag.65 verb.ud.17.1.120).

<sup>717</sup> La circostanza è stata descritta dal teste \_\_\_\_\_ sentito all'udienza del 19.12.19. Il doc. 574 (produzione P.M. ud.19.12.19) riassume proprio i contenuti di quell'incontro tra i quali si legge: "con riferimento alle attività di verifica delle operazioni sul capitale \_\_\_\_\_ informa che sono state identificate alcune posizioni che presentano una sostanziale contestualità di data e coincidenza di importo tra operazione sul capitale e fido concesso e per un campione non statistico di esse 17 posizioni è stato richiesto alla Banca di effettuare approfondimenti".

<sup>718</sup> Pag.70 ud.30.9.2019

TESTIMONE \_\_\_\_\_ - Diciamo che noi presentavamo, cioè noi col Responsabile della funzione di Controllo, presentavamo al Presidente dell'OdV quello che era l'elenco, il Piano di Audit, di *Compliance* e di Risk, e quindi il Presidente si andavano a verificare la necessità di apportare eventuali integrazioni al Piano delle verifiche. Generalmente, per quanto riguarda le verifiche, quelle tematiche che potevano risultare rilevanti ai fini della 231 venivano poi presentate in seno all'Organismo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. \_\_\_\_\_ - E altre iniziative non sono mai state assunte dall'Organismo?

TESTIMONE \_\_\_\_\_ - No, sono state prese delle iniziative di formazione, ma direi di no.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. \_\_\_\_\_ - Formazione?

TESTIMONE \_\_\_\_\_ - Sì, formazione: è stata un'attività, più che altro, su quello che sono il perimetro e la valenza del decreto 231, ma nient'altro.

Il modello organizzativo, pertanto, era inadeguato in mancanza di soggetti indipendenti e in assenza di efficaci poteri di intervento e controllo e non è stato adeguatamente attuato attese le gravi carenze nell'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Organismo a ciò deputato e la mancata applicazione anche delle poche prescrizioni ivi previste.

In conclusione, il compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio dimostra in modo inequivoco come l'assetto organizzativo di \_\_\_\_\_ risultasse, in rapporto alle strategie perseguite e al tipo di operatività svolta, ampiamente lacunoso, connotato da diffuse disfunzioni ed evidenziasse una palese inadeguatezza dei presidi a fronte dei rischi operativi assunti.

Le estese carenze dei sistemi di controllo interno e le evidenti disfunzioni del loro funzionamento non hanno, infatti, consentito di evidenziare alcuno degli evidenti elementi sintomatici del rischio di reato e, pertanto, non consentono di affermare l'estraneità di \_\_\_\_\_ rispetto agli illeciti posti in essere dai propri vertici.

Tali considerazioni assorbono la questione dell'elusione fraudolenta del modello, che presuppone l'avvenuta adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo e la costituzione di un idoneo organismo di vigilanza.

In un contesto caratterizzato da evidenti disfunzioni organizzative e da grave inefficacia del sistema dei controlli (pur a fronte della presenza di plurimi ed evidenti segnali di anomalia), gli imputati e, in particolare, i vertici della Banca hanno potuto operare senza sottostare ad alcun tipo di vaglio o riscontro, ma non grazie all'elusione fraudolenta di un (inesistente) sistema di controlli interni, bensì grazie all'assenza e comunque ineffettività dei già lacunosi controlli previsti e ad una situazione dei presidi interni a \_\_\_\_\_ connotata da diffusi elementi di opacità, dalla assoluta inadeguatezza dei controlli e dalla compiacenza degli stessi soggetti che avrebbero dovuto fungere da controllori.

##### 5. Trattamento sanzionatorio.

Alla stregua dei rilievi che precedono va dunque affermata la responsabilità amministrativa da reato di \_\_\_\_\_ in LCA per gli illeciti di cui agli artt. 25 ter lett. r) ed s) del D.Lgs. n. 231/01 in relazione ai delitti di delitti di aggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza commessi dai suoi vertici.

La sanzione edittale di riferimento è quella indicata dall'art. 25 ter che prevede (a seguito del raddoppio delle sanzioni disposto dall'art. 39 co.5 L.262/2005) per il delitto di aggio la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (r) e per il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (s).

Il numero delle quote, in considerazione della gravità del fatto (anche tenuto dei danni cagionati alle persone offese) e del significativo grado della responsabilità dell'ente (in quanto gli illeciti amministrativi hanno costituito diretta espressione della politica aziendale e l'assetto organizzativo di \_\_\_\_\_ era connotato da gravi lacune e significative ineffettività), viene determinata in 600 quote con riferimento al più grave illecito dipendente dal reato di aggio.

